

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

Sezioni Unite

COMUNICATO UFFICIALE N. 078/CGF

(2011/2012)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale – Sezioni Unite - nella riunione tenutasi in Roma il 10 novembre 2011, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori?

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Dott. Gerardo MASTRANDREA, Prof. Prof. Mario SANINO, Prof. Mario SERIO, Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Edilberto RICCIARDI, Avv. Maurizio GRECO, Dott. Claudio MARCHITIELLO, Avv. Mario ZOPPELLARI, Avv. Maurizio BORGIO, Prof. Mauro SFERRAZZA - Rappresentante A.I.A.: Dott. Carlo BRAVI – Segretario: Dott. Antonio METITIERI.

1) RICORSO PER REVISIONE EX ART. 39 C.G.S., SIG. IVAN GIORGIO MINERVA (ALL'EPOCA DEI FATTI A.E. PRESSO CRA LOMBARDIA – SEZIONE MILANO) AVVERSO LE DELIBERE:

N. 017 DEL 29.9.2010 – COMMISSIONE DISCIPLINA DI APPELLO A.I.A.;

N. 034 DEL 22.12.2010 - COMMISSIONE DISCIPLINA DI APPELLO A.I.A.;

N. 052 DEL 20.06.2011 - COMMISSIONE DISCIPLINA DI APPELLO A.I.A)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revisione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dal Sig. Ivan Giorgio Minerva. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2) ISTANZA DI RIABILITAZIONE AVANZATA DAL CALCIATORE VARCHI ROBERTO matricola n. 1.468.350

La C.G.F., accoglie l'istanza avanzata dal calciatore Varchi Roberto sussistendone i presupposti.

3) ISTANZA DI RIABILITAZIONE AVANZATA DAL CALCIATORE CRIMI ALESSANDRO matricola n. 3.343.759

La C.G.F., dichiara inammissibile l'istanza avanzata dal calciatore Crimi Alessandro.

4) ISTANZA DI RIABILITAZIONE AVANZATA DAL CALCIATORE PIRROTTA GIUSEPPE matricola n. 740350

La C.G.F., dichiara inammissibile l'istanza avanzata dal calciatore Pirrotta Giuseppe.

II Collegio composto dai Signori

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Dott. Gerardo MASTRANDREA, Prof. Prof. Mario SANINO, Prof. Mario SERIO, Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Edilberto RICCIARDI, Avv. Maurizio GRECO, Dott. Claudio MARCHITIELLO, Avv. Mario ZOPPELLARI, Avv. Maurizio BORGIO, Prof. Mauro SFERRAZZA - Rappresentante A.I.A.: Dott. Raimondo CATANIA – Segretario: Dott. Antonio METITIERI.

5) RICORSO DEL CALC. SPADAVECCHIA VITANGELO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, 6, COMMA 1 E 7, COMMA 1 C.G.S. IN RIFERIMENTO ALLA GARA JUVE STABIA/SORRENTO DEL 5.4.2009 – NOTA N. 777/318PF10-11/SP/AM/BLP DEL 2.8.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 23/CDN dell’11.10.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Spadavecchia Vitangelo. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

6) RICORSO DEL SIG. CASTELLANO ANTONINO ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE CON POTERI DI RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SORRENTO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 7, COMMA 7 C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA TARANTO/SORRENTO DEL 21.12.2008 - NOTA N. 777/318PF10-11/SP/AM/BLP DEL 2.8.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 23/CDN dell’11.10.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Castellano Antonino. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

7) RICORSO DEL SIG. AMODIO ROBERTO, ALL’EPOCA DEI FATTI, TESSERATO IN QUALITÀ DI DIRETTORE SPORTIVO DELLA S.S. JUVE STABIA S.P.A) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 3, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 7, COMMI 1 E 2 C.G.S. CON L’AGGRAVANTE DI CUI ALL’ART. 7, COMMA 6 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA JUVE STABIA/SORRENTO DEL 5.4.2009 – NOTA N.777/318PF10-11/SP/AM/BLP DEL 2.8.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 23/CDN dell’11.10.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Sig. Amodio Roberto. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

8) RICORSO DELLA S.S. JUVE STABIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 5 IN CLASSIFICA GENERALE DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA E PRESUNTA AI SENSI DEGLI ARTT. 4, COMMI 2 E 5, 7, COMMI 4 E 6 C.G.S., NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL SUO DIRETTORE SPORTIVO, SIG. AMODIO ROBERTO ED AI CALCIATORI BIANCONE CRISTIAN E SPADAVECCHIA VITANGELO, CON L'AGGRAVANTE DI CUI ALL'ART. 7, COMMA 6 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA JUVE STABIA/SORRENTO DEL 5.4.2009 – NOTA N. 777/318PF10-11/SP/AM/BLP DEL 2.8.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 23/CDN dell'11.10.2011)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Juve Stabia S.p.A. di Castellammare di Stabia (Napoli) ridetermina la sanzione inflitta in punti 3 (tre) di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Giancarlo Coraggio

Publicato in Roma il 10 novembre 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete